



PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
CE 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001
Revisione 8 del 27 febbraio 2009



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT
SEZIONE EMAS ITALIA

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001

Rev. 8

Roma, 27 febbraio 2009



Premesso che:

- il regolamento CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Marzo 2001 (di seguito denominato regolamento EMAS) istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- il regolamento EMAS stabilisce all'articolo 5 che ciascuno Stato membro designa l'Organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III – Sezione Ecoaudit ed attribuisce al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS (di seguito indicato come “Organismo Competente EMAS ”);
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413 e successive modifiche ed integrazioni, all'art.3, stabilisce che il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit, per l'esercizio delle funzioni attribuite, si avvalga del supporto tecnico dell'ANPA (oggi ISPRA);
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per la registrazione delle organizzazioni;
- il regolamento EMAS, agli art. 3, 6, 7, 8 ed agli allegati III e VIII, definisce le esigenze inerenti la dichiarazione ambientale e la registrazione delle organizzazioni;
- la Raccomandazione 2001/680/EC definisce le linee guida sulle modalità di stesura della dichiarazione ambientale (allegato 1), sulla partecipazione dei dipendenti (allegato 2), sugli aspetti ambientali (allegato 3) e sulle semplificazioni nelle PMI (allegato 4);
- la Decisione 2001/681/EC definisce le linee guida sull'entità registrabili (allegato1), sulle verifiche e periodicità dell'audit (allegato2) e sull'uso del logo (allegato3);
- la Decisione 2003/532/EC definisce le linee guida sulla scelta e l'uso di indicatori di prestazione ambientale;
- la Decisione 2006/193/CE reca norme sull' utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento EMAS;
- il regolamento CE n. 196/2006 modifica l' allegato I del regolamento EMAS per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004;
- il regolamento CE n. 1893/2006 definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 27 febbraio 2009

ADOTTA

la presente Revisione 8 della

“PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001 ”



PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MARZO 2001.

REV. 8

1. Scopo

La presente procedura definisce criteri e modalità adottate dall'Organismo Nazionale Competente per EMAS (di seguito denominato Comitato – Sezione EMAS Italia) per:

- rilascio della registrazione EMAS;
- diniego della registrazione EMAS;
- mantenimento della registrazione;
- sospensione della registrazione EMAS;
- revoca del provvedimento di sospensione della registrazione EMAS;
- cancellazione della registrazione EMAS.

2. Requisiti

La registrazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 761/2001 (Reg. EMAS), può essere richiesta da qualsiasi organizzazione che rientri tra le possibili entità registrabili di cui alla Decisione CE 681/01 – Allegato 1, che operi sul territorio nazionale e che sia in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore ambientale, accreditato per il codice NACE relativo alle attività dell'organizzazione richiedente.

3. Richiesta di registrazione EMAS

Per ottenere la registrazione, l'organizzazione deve presentare la richiesta al Comitato – Sezione EMAS Italia. L'istanza deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- Denominazione dell'organizzazione;
- Indirizzo dell'organizzazione;
- Persona di contatto;
- Codice NACE dell'attività;
- Nome del verificatore ambientale accreditato e relativo numero di accreditamento;
- Data della prossima dichiarazione ambientale.

3.1. Modalità di inoltro

La richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 alla presente procedura, deve essere inviata al Comitato – Sezione EMAS Italia, corredata dal modulo per la registrazione delle organizzazioni di cui all'allegato 2 (che costituisce parte integrante della richiesta di registrazione), dalla dichiarazione ambientale convalidata; dalla quietanza del pagamento della quota di registrazione e dal certificato della Camera di Commercio (o atto amministrativo di pari valore).

In sintesi, il plico da inviare dovrà contenere la seguente documentazione:

- domanda di registrazione (v. allegato 1);
- quietanza del pagamento della quota di registrazione;
- un CD contenente copia in formato PDF dei seguenti documenti:



- modulo informazioni (v. allegato 2) debitamente validato dal verificatore ambientale al termine della visita ispettiva con esito positivo;
- dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;
- certificato della Camera di Commercio attestante l'assetto societario, o atto amministrativo di pari valore.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione e deve essere completata con una sua dichiarazione in cui assicurarsi:

- l'impegno al rispetto delle condizioni imposte dalla presente procedura;
- la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse;
- la conformità alle pertinenti disposizioni legislative in materia ambientale dell'organizzazione che richiede la registrazione.

3.2. Pre-richiesta

Allo scopo di abbreviare i tempi del procedimento finalizzato al rilascio della registrazione EMAS, l'organizzazione che abbia superato con successo la visita ispettiva del verificatore ambientale ed abbia da questi acquisito parere favorevole alla convalida della dichiarazione ambientale, ha facoltà di segnalare al Comitato la propria volontà di ottenere la registrazione EMAS, riservandosi di inviare la richiesta formale entro 60 giorni.

Tale segnalazione, che può anche essere inoltrata dal verificatore ambientale, su delega del legale rappresentante dell'organizzazione, comporta l'avvio del procedimento secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi.

La pre-richiesta deve essere formulata secondo lo schema riportato in allegato 3 e corredata del modulo informazioni (allegato 2) debitamente validato dal verificatore ambientale al termine della visita ispettiva con esito positivo.

3.3. Rilascio della registrazione EMAS

Ricevuta la richiesta di registrazione, il Comitato – Sezione EMAS Italia trasmette, entro 15 giorni, la documentazione all'ISPRA. L'ISPRA, entro 15 giorni, avvia il procedimento trasmettendo il nominativo del responsabile incaricato/persona di riferimento all'organizzazione. Contestualmente l'ISPRA invia all'ARPA/APPA, territorialmente competente, richiesta di informazioni sul rispetto, da parte dell'organizzazione richiedente, della pertinente legislazione ambientale, così come previsto dal Regolamento CE n. 761/2001, art. 6. Detta informazione, come già richiamato nelle procedure ISPRA – ARPA/APPA in vigore, deve essere fornito ad ISPRA entro il termine di 60 gg.

L'analisi svolta dall'ISPRA consiste nell'accertare che le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS, dalla Decisione della Commissione 2001/681/CE, dalle Raccomandazioni della Commissione 2001/680/CE e 2003/532/CE e successive integrazioni e modifiche e dalla presente procedura siano soddisfatte, e si articola nelle seguenti operazioni:

1. Verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. Analisi della dichiarazione ambientale prestando particolare attenzione ai dati, agli indicatori di prestazione ambientale ed ai relativi obiettivi e programmi di miglioramento al fine di fornire al Comitato gli elementi necessari al rilascio della registrazione nonché quelli utili al sistema di accreditamento per svolgere l'attività di sorveglianza dei verificatori ambientali;
3. Acquisizione delle informazioni relative al rispetto della pertinente legislazione ambientale fornite dall'ARPA/APPA territorialmente competente.



Nel corso del procedimento l'ISPRA può richiedere formalmente all'organizzazione integrazioni, chiarimenti o modifiche alla documentazione presentata informandone il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale.

L'ISPRA può altresì segnalare formalmente al verificatore ambientale carenze attribuibili alla operazione di convalida della dichiarazione ambientale.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta di integrazioni, chiarimenti o modifiche, l'ISPRA informa il Comitato – Sezione EMAS Italia che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Completato il procedimento, l'ISPRA trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia una relazione nella quale sinteticamente sono riportati i risultati dell'analisi, le richieste di integrazioni, i chiarimenti o le modifiche eventualmente inoltrate al richiedente, ed un parere tecnico, sulla registrabilità o meno dell'organizzazione richiedente, corredato da una proposta di delibera.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia adotta la relativa delibera e ne dà comunicazione all'Organizzazione, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente, incluso il numero di registrazione assegnato, ai sensi dell'art. 6 punto 1 del Regolamento EMAS; successivamente a tale comunicazione, viene inviato all'organizzazione registrata il certificato (v. fac-simile all. 4).

Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'ISPRA provvede ad inserire l'organizzazione nell'elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS.

Qualora le attività svolte dall'organizzazione registrata vengano estese ad altri settori, non compresi nella precedente registrazione, o avvengano variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente, l'organizzazione dovrà ripresentare *ex novo* la domanda di registrazione.

L'organizzazione registrata è inoltre tenuta a comunicare al Comitato – Sezione EMAS Italia le seguenti informazioni:

- in caso di variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'organizzazione, dovrà essere prodotta entro trenta giorni una dichiarazione che impegni la direzione dell'organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione;
- in caso di incidente e/o emergenza ambientale, l'organizzazione registrata dovrà produrre entro 5 giorni lavorativi una comunicazione al Comitato–Sezione EMAS Italia ed al verificatore ambientale contenente la descrizione dell'evento incidentale occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione validata dal verificatore ambientale contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle condizioni di sospensione riportate al punto 5.

3.4. Risoluzione delle carenze e/o diniego della registrazione

Qualora risulti che:

- non siano soddisfatti i requisiti del Regolamento EMAS, delle Decisioni e Raccomandazioni della Commissione Europea e/o della presente procedura;
- i chiarimenti pervenuti a seguito della richiesta dell'ISPRA non siano considerati soddisfacenti;
- le informazioni trasmesse dall'ARPA/APPA evidenzino la mancata ottemperanza alle pertinenti leggi ambientali;

l'ISPRA convoca le parti interessate (ARPA/APPA, organizzazione, verificatore ambientale, ecc. – comunque solo quelle direttamente interessate alla risoluzione delle carenze emerse) al fine di



completare il quadro delle carenze e verificare, in accordo con le parti, i provvedimenti ed i tempi necessari per la loro risoluzione.

Il richiedente, dopo aver adottato le misure correttive concordate per la rimozione delle condizioni negative che hanno impedito la registrazione, ripresenta e/o integra la documentazione necessaria riattivando, in questo modo, il processo per il rilascio della registrazione.

In caso contrario l'ISPRA propone, nella relazione conclusiva da trasmettere al Comitato – Sezione EMAS Italia, l'adozione di un provvedimento di diniego della registrazione.

La registrazione è rifiutata anche nel caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia constati o venga informato che le attività del verificatore ambientale accreditato non siano svolte in conformità ai requisiti del Regolamento.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa al riguardo l'organizzazione interessata, il verificatore ambientale e l'ARPA/APPA territorialmente competente.

Il richiedente, dopo aver adottato le misure correttive necessarie per la rimozione delle condizioni negative che hanno impedito la registrazione, può comunque ripresentare e/o integrare la domanda.

4. Mantenimento della registrazione

Per mantenere la registrazione, l'organizzazione deve trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati e, al massimo ogni tre anni, trasmettere la nuova versione unificata e convalidata della dichiarazione ambientale.

4.1. Aggiornamenti annuali

Annualmente, fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento EMAS, l'organizzazione registrata deve inviare al Comitato – Sezione EMAS Italia, per opportuna conoscenza ed informazione, gli aggiornamenti convalidati della dichiarazione ambientale e copia del versamento della quota annuale di registrazione.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia si riserva di segnalare eventuali carenze per la cui risoluzione possono essere attivati processi analoghi a quelli previsti in sede di prima registrazione secondo quanto previsto ai paragrafi 3.3 e 3.4 della presente procedura.

Qualora non vi sia alcuna segnalazione da parte del Comitato e/o dell'ISPRA, l'organizzazione, dopo trenta giorni lavorativi dalla data di invio, procede alla pubblicazione dell'aggiornamento.

4.2. Nuova versione della dichiarazione ambientale

Entro e non oltre un mese dalla data di scadenza riportata sul certificato di registrazione e riportata nella dichiarazione ambientale, l'organizzazione deve presentare nuovamente la seguente documentazione:

- quietanza del pagamento della quota di registrazione;
- un CD contenente copia in formato PDF dei seguenti documenti:
 - modulo informazioni (v. allegato 2);
 - nuova versione unificata della dichiarazione ambientale convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di sei mesi al momento della convalida;

Il Comitato – Sezione EMAS Italia, entro 15 giorni, trasmette all'ISPRA la suddetta documentazione che effettua una pre-analisi per verificare che siano rispettate le condizioni di mantenimento della registrazione. A seguito dell'esito positivo di tale pre-analisi il Comitato



provvede ad emettere il certificato di registrazione aggiornato, informando il verificatore ambientale e l'ARPA/APPA territorialmente competente.

Inoltre, l'ISPRA effettua l'analisi tecnica delle nuove dichiarazioni ambientali selezionandole sulla base di criteri quali:

- criticità ambientale dell'organizzazione;
- segnalazioni provenienti da soggetti esterni;
- richieste formulate dal Comitato;
- evidenze emerse a seguito delle attività di sorveglianza sull'operato del verificatore ambientale;
- evidenze emerse a seguito dell'analisi ISPRA per la prima registrazione.

I risultati di tale analisi vengono utilizzati nell'ambito della sorveglianza sulle attività di verifica e convalida dei verificatori ambientali. Eventuali anomalie che emergessero nel corso delle suddette verifiche di mantenimento della registrazione possono dare luogo a processi analoghi a quelli previsti in sede di prima registrazione secondo quanto previsto ai paragrafi 3.3 e 3.4 della presente procedura.

L'ISPRA si riserva di segnalare formalmente al verificatore ambientale carenze attribuibili alla operazione di convalida della dichiarazione ambientale.

Il Comitato in caso di mancato invio della nuova versione della dichiarazione ambientale e di eventuali informazioni in merito, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza riportata sul certificato di registrazione e nella dichiarazione ambientale, anche al fine di evitare un uso improprio del logo EMAS, ritiene che l'organizzazione non intenda mantenere la registrazione e, pertanto, ne delibera la sospensione.

Trascorsi ulteriori sei mesi dall'inoltro della comunicazione di tale provvedimento all'organizzazione interessata, e in mancanza da parte di quest'ultima di eventuali informazioni in merito, ne delibera la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS.

5. Sospensione della registrazione EMAS

La sospensione della registrazione EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, nei casi contemplati dal Regolamento EMAS, su segnalazione dell'ISPRA ed a valle della convocazione delle parti interessate, per un periodo che venga ritenuto adeguato dal Comitato – Sezione EMAS Italia a risolvere le carenze che ne hanno causato il provvedimento. Non viene effettuata la convocazione delle parti interessate nel caso di cui al precedente punto 4.2.

La sospensione della registrazione comporta la temporanea rimozione dell'organizzazione dal registro nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS e la temporanea sospensione della validità del certificato.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente.

Nel caso in cui il Comitato-Sezione EMAS Italia riceva comunicazione formale da Autorità competenti in materia di controllo ambientale (o dal Verificatore Ambientale responsabile della convalida della Dichiarazione Ambientale o da segnalazioni pubbliche rese da "media" qualificati di livello nazionale) che è in atto una situazione di emergenza ambientale presso una organizzazione registrata EMAS, e qualora non sia possibile in tempi rapidi adottare in materia una delibera collegiale della Sezione EMAS Italia, il Presidente del Comitato Ecolabel Ecoaudit dispone un



provvedimento (corredato dalle necessarie motivazioni) immediato di sospensione cautelativa della registrazione EMAS.

Il provvedimento:

- viene comunicato all'organizzazione, al verificatore ambientale ed all'ARPA/APPA territorialmente competente;
- è immediatamente esecutivo anche nei riguardi dei registri nazionale ed europeo;
- nel corso della prima riunione utile del Comitato-Sezione EMAS Italia e previa consultazione delle parti interessate svolta da ISPRA, viene, con delibera, ratificato o annullato; l'annullamento del provvedimento comporta il ripristino della situazione quante.

6. Revoca del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione della registrazione EMAS può essere revocato dal Comitato – Sezione EMAS Italia su segnalazione dell'ISPRA qualora ricorrano le condizioni di cui al Regolamento n. 761/2001 art. 6 comma 6.

La revoca del provvedimento di sospensione comporta la reinscrizione dell'organizzazione nel registro nazionale delle organizzazioni registrate EMAS, con lo stesso numero di registrazione assegnato in sede di rilascio della registrazione EMAS.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente.

7. Cancellazione della registrazione EMAS

La cancellazione di un'organizzazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, su segnalazione dell'ISPRA ed a valle della consultazione delle parti interessate, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento EMAS.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente ed a richiedere la restituzione del certificato di registrazione.

L'organizzazione cancellata dal registro EMAS può ripresentare ex novo richiesta di registrazione EMAS non prima di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ed a condizione che, nel frattempo, siano venute meno le condizioni ostative.

8. Consultazione delle Parti interessate

Il diniego di registrazione, la sospensione e la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS non possono essere deliberate senza la preventiva consultazione delle parti interessate effettuata dall'ISPRA.

9. Ricorsi

Le organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o quelle già registrate possono inoltrare istanza di ricorso nei confronti delle decisioni del Comitato, assunte in materia di diniego, sospensione o cancellazione dal registro, entro 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione scritta.



Il ricorso deve essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata A/R o per corriere, firmata dal Legale rappresentante, allegando la documentazione ritenuta utile a discutere il caso.

Il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, istituisce e convoca una commissione di esperti nel Regolamento EMAS composta da un membro in rappresentanza del Comitato, un membro indicato dal ricorrente e da un Presidente scelto con il consenso delle parti. La Commissione esamina la documentazione per valutare la fondatezza del ricorso. Il parere definitivo è comunicato dal Comitato al ricorrente entro 30 giorni successivi.

Le spese sostenute per convocare i membri della Commissione sono a carico del ricorrente in caso di esito negativo sulla fondatezza del ricorso.

10. Rinuncia alla registrazione EMAS

La rinuncia alla registrazione EMAS da parte dell'organizzazione può essere effettuata in ogni momento mediante comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, evidenziando le motivazioni di tale decisione, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione registrata. La rinuncia non dà diritto al rimborso della quota già versata.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a cancellare l'organizzazione dall'elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS e a richiedere la restituzione del certificato di registrazione.

Il Comitato - Sezione EMAS Italia provvede a comunicare l'informazione al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente.

11. Quote di registrazione

Le quote di registrazione sono fissate, con riferimento alla definizione di piccola, media e grande impresa così come stabilito dalla Raccomandazione CE del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE.

11.1 Determinazione delle quote

Il Comitato – Sezione EMAS Italia EMAS stabilisce le seguenti quote:

- Euro 50,00 per le piccole imprese
- Euro 500,00 per le medie imprese
- Euro 1500,00 per le grandi imprese.

Le organizzazioni che rientrano tra quelle contemplate alla Decisione CE 681/01 - Allegato I – punto 8 (Autorità locali e istituzioni governative) sono esentate dal pagamento della quota di registrazione.

Le quote si riferiscono ad ogni numero di registrazione concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della dichiarazione ambientale.

11.2 Modalità di versamento delle quote

La quota di prima registrazione deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di registrazione EMAS. Le successive quote devono essere versate all'inizio di ogni anno di validità della registrazione. Le quote devono essere versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Capo XXXII – capitolo 2594 – causale: “Adesione al Regolamento EMAS”.



11.3 Modifica delle quote

L'eventuale modifica delle quote da parte del Comitato – Sezione EMAS Italia deve avvenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione. Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare alle organizzazioni registrate l'avvenuta variazione della quota.

12. Inoltro della documentazione oggetto di pubblicazione

A conclusione degli iter di registrazione e di mantenimento della registrazione, l'organizzazione registrata trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia copia della dichiarazione ambientale e/o della documentazione oggetto di pubblicazione (aggiornamenti/estratti) solo su CD e in formato PDF.

13. Registro delle organizzazioni EMAS

L'ISPRA, provvede, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia, alla tenuta del registro contenente l'elenco delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS.

Il registro delle organizzazioni è pubblico e può essere consultato, tramite internet, sul sito www.ISPRA.gov.it/site/it-IT/

14. Comunicazione alla Commissione UE

L'ISPRA, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia provvede alla tenuta del registro e a comunicare periodicamente alla Commissione UE (secondo gli accordi presi in sede di Comitato ex art.14), l'aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l'eventuale sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro.

Il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile tramite internet sull'Helpdesk EMAS della Comunità Europea:
(www.europa.eu.int/comm/environment/emas).

ALLEGATI:

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

- Allegato 1** Schema di domanda per la registrazione dell'organizzazione
- Allegato 2** Informazioni per la richiesta di registrazione EMAS
- Allegato 3** Schema di domanda per la pre-richiasta di registrazione dell'organizzazione
- Allegato 4** fac-simile certificato di registrazione



ALLEGATO 1

Schema di domanda per la registrazione dell'organizzazione

**Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia**

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

La scrivente organizzazione

con sede in

chiede, ai sensi del regolamento CE n° 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, la registrazione della propria organizzazione relativamente ai siti ubicati in:

A tal fine l'organizzazione allega il modulo per la registrazione, debitamente compilato, e dichiara che le informazioni fornite sono corrette.

Qualora la domanda venga accettata, l'organizzazione si impegna a non usare la dichiarazione di partecipazione ed il LOGO EMAS in modo diverso da quello previsto dal Regolamento EMAS.

Data.....

.....
(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)



ALLEGATO 2 INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE EMAS

Generalità dell'organizzazione

Denominazione dell'organizzazione	
Sito/i per il/i quale/i è richiesta la registrazione	
Comune	
CAP e Provincia	
Telefono	
Fax	
Posta elettronica	
Sito web	
Indirizzo della sede legale	
Nome della società capofila (se esiste)	
N. di dipendenti	
Classificazione ai sensi del Decreto Min. Ind. 18/9/97 GU 229 del 1.10.97	
Decisione CE 681/01	
Indicazione dell'Entità registrabile di cui all'Allegato I	
L'organizzazione è già certificata secondo la norma ISO14001?	
Se sì, data di certificazione ISO14001	

Persona di riferimento

Nome, Cognome	
Ruolo nell'organizzazione	
Telefono	
Fax	
Indirizzo di posta elettronica	

Verificatore accreditato che ha convalidato la dichiarazione ambientale

Nome	
N. di accreditamento	
Portata dell'accREDITamento	
Nominativi team di audit	
Nominativi team di audit	

Attività economica per la quale si richiede la registrazione EMAS

Breve descrizione dell'attività svolta	
Codici NACE per i quali si richiede la registrazione EMAS	
Codici EA dell'attività economica principale	
Data della prossima dichiarazione ambientale	
Nome ed estremi per contattare l'autorità competente in materia di controllo	

.....
(Il legale rappresentante dell'organizzazione ovvero
persona da questi specificamente delegata)

.....
(Verificatore Ambientale)



ALLEGATO 3

Schema di domanda per la pre-richiesta di registrazione dell'organizzazione

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

La scrivente organizzazione

con sede in

formula la presente pre-richiesta di registrazione EMAS (Regolamento CE n° 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001) della propria organizzazione relativamente ai siti ubicati in:

A tal fine l'organizzazione dichiara di aver superato con successo la verifica ispettiva del verificatore ambientale.....(nome e codice del verificatore ambientale) in data e di aver da esso acquisito parere favorevole alla convalida della dichiarazione ambientale.

Si autorizza, pertanto, a dare concreto avvio al procedimento istruttorio per il rilascio della registrazione EMAS.

Data.....

.....
(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)



ALLEGATO 4
Fac-simile certificato

Certificato di Registrazione

Registration Certificate



Nome organizzazione

Indirizzo, num. civ.
CAP - Città

N. Registrazione:
Registration Number

IT-000000

Data di registrazione:
Registration date:

xx xxxxxxxx xxxx

DENOMINAZIONE CODICE NACE
DENOMINAZIONE CODICE NACE IN LINGUA INGLESE

NACE: xx.x

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. L'organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità soltanto se l'organizzazione risulta inserita nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.

This Organisation has established an environmental management system according to EU-Regulation 761/2001 in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement, has an environmental management system verified and the environmental statement validated by a verifier, is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome, xx xxxxxxxx xxxx

Certificato valido fino al:
Expiry date: xx xxxxxxxx xxxx

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Il presidente